

(N. 936)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 17 marzo 1950 (V. Stampato N. 1067)

d'iniziativa del Deputato PETRUCCI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 MARZO 1950

Modificazioni all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203,  
concernente la determinazione dei limiti di età degli ufficiali della Guardia di finanza.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il 1° comma dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, è modificato come segue:

Gli ufficiali della Guardia di finanza che raggiungono l'età sottoindicata per i vari gradi, cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria o a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della idoneità fisica:

Generale di divisione . . . . .	anni 64
Generale di brigata . . . . .	» 62
Colonnello . . . . .	» 60
Tenente colonnello . . . . .	» 58
Maggiore . . . . .	» 56
Capitano . . . . .	» 54
Tenente e sottotenente . . . . .	» 52

#### Art. 2.

Per tutti gli ufficiali a qualunque grado appartengano la liquidazione delle pensioni si effettua in base alle aliquote stabilite dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

#### Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.